

Report CND

del 11-12 febbraio 2016

Punti salienti del verbale ufficiale

L'assemblea si apre con alcune comunicazioni del Presidente. Informa innanzitutto che da marzo partirà il progetto sperimentale **Inarcassa in conference** che permette al professionista di parlare a distanza in videoconferenza con Inarcassa scambiandosi documenti in tempo reale. Questa modalità è ovviamente più efficace del contatto telefonico ed evita oneri di trasferimento a Roma.

Comunica che prosegue il ciclo di seminari con crediti formativi che vede rappresentanti di Inarcassa tra cui lo stesso Presidente Santoro, in varie città.

L'arch. Andrea Tomasi informa l'assemblea sull'attività della Fondazione. E' stata inserita nel gruppo dei soggetti portatori di interesse nella riscrittura del Codice degli Appalti. La Fondazione è portatrice della richiesta di valutare il professionista non tanto in base a fatturato e struttura organizzativa quanto soprattutto in base alla sua storia, ai risultati ottenuti. Ha chiesto inoltre che il prezzo non entri in gioco e che si valuti l'opera più economicamente vantaggiosa per la durabilità e qualità costruttiva. Riguardo al tema dello Statuto dei Lavoratori autonomi, la Fondazione ha chiesto di lavorare per far sì che per tutti i lavoratori autonomi sia facile incassare i compensi pattuiti.

C'è a questo punto una serie di interventi di vari Delegati. Degno di menzione quello dell'ing. Nardi riguardante il portafoglio mobiliare di Inarcassa. Egli rileva come rispetto all'anno precedente, a fronte di un modesto incremento del rendimento atteso (da 4.5 a 4.63%) si sia verificato un drastico incremento del rischio a causa della volatilità del mercato. Dello stesso tenore l'intervento dell'ing. Sbrozzi che fa presente l'eccessiva esposizione azionaria di Inarcassa nei Fondi Emergenti (Cina, Brasile, Indonesia, Australasia) che capitalizzano poco rispetto all'America. Cita poi il tracollo del titolo Saipem presente in portafoglio. Risponde il Dott. Granata responsabile della Direzione Finanza. Egli sottolinea la positività dal punto di vista finanziario degli anni 2009-2015. Dice che la nuova Asset Location prevede la riduzione dell'azionaria Emergente e fa presente che tra i principali investimenti di Inarcassa non c'è alcun titolo bancario. Inarcassa possiede una piccola quota di Saipem ed il CdA ha deciso di aderire all'aumento di capitale (cioè comprare ulteriori azioni) perché ha ritenuto che l'attuale valore di mercato non esprima i potenziali della società che costituisce un fiore all'occhiello della realtà italiana.

Regime sanzionatorio

Viene affrontato a questo punto il tema della **riforma dell'apparato sanzionatorio** ereditato dalla precedente assemblea CND

Le sanzioni Inarcassa hanno un trascorso certamente pesante: al 150%, al 100%, all'80%.

Dal 2011, con l'istituzione del Ravvedimento operoso e dell'Accertamento con adesione, non è più così: le sanzioni sono state abbassate in maniera significativa. In aggiunta a ciò, in ottemperanza alla mozione approvata dal CND di ottobre 2015 il CdA ha studiato una proposta di modifica dello Statuto nel senso di non sanzionare i primi 7 giorni di ritardo, avere poi sanzioni leggere all'inizio aumentandone gradualmente il peso al crescere del ritardo dalla data del pagamento. Una ulteriore riduzione delle sanzioni si vuole concedere, per una sola volta, a chi ha sempre pagato nei tempi. L'Assemblea approva a maggioranza ma purtroppo i Ministeri Vigilanti hanno poi bocciato la riforma, si ritiene comunque giusto allegare il testo vigente e quello modificato e bocciato. Attualmente vale quindi quello vigente conseguente alla riforma del 2011. Chi non paga nei tempi ha la possibilità poi di fare il Ravvedimento operoso, Inarcassa manda una mail che ricorda questa opportunità.

Testo vigente	Testo modificato (bocciato dai Ministeri)
<p data-bbox="150 230 592 259">Art. 10 - Pagamento dei contributi</p> <p data-bbox="150 293 778 562">10.1. - Il ritardo nei pagamenti dei contributi dovuti ai sensi degli artt. 4 e 5 del presente Regolamento comporta una maggiorazione pari al 2 per cento mensile, fino ad un massimo del 60 per cento, dei contributi non corrisposti nei termini, e l'obbligo del pagamento degli interessi decorrenti dalle rispettive date di scadenza.</p> <p data-bbox="150 898 347 927">10.2 – Omissis</p> <p data-bbox="150 1603 347 1632">10.3 – Omissis</p> <p data-bbox="150 1671 347 1700">10.4 - Omissis</p>	<p data-bbox="804 230 1246 259">Art. 10 - Pagamento dei contributi</p> <p data-bbox="804 293 1437 689">10.1. Il ritardo nel pagamento dei contributi dovuti ai sensi degli artt. 4 e 5 del presente Regolamento comporta l'imposizione delle seguenti aliquote sanzionatorie, da applicarsi sui contributi non corrisposti entro i termini: - 0,5% mensile per i primi 12 mesi di ritardo; - 1 % mensile dal tredicesimo al ventiquattresimo mese di ritardo; - 1,5% mensile dal venticinquesimo al trentaseiesimo mese di ritardo; - 2% mensile dal trentasettesimo mese di ritardo.</p> <p data-bbox="804 696 1437 757">La sanzione complessiva non può superare il 60% dei contributi dovuti.</p> <p data-bbox="804 763 1437 891">Sono, altresì, dovuti gli interessi, nella misura indicata nel successivo comma 3 del presente articolo, decorrenti dalle rispettive date di scadenza</p> <p data-bbox="804 931 1437 1464">10.2. La misura delle aliquote sanzionatorie di cui al precedente comma 1 è decurtata: - del 50% a favore di coloro i quali, alla data di adozione del provvedimento sanzionatorio, presentino un debito a titolo di contributi scaduti e non pagati pari o inferiore ad euro 10.000,00; - del 30% a favore di coloro i quali, alla data di adozione del provvedimento sanzionatorio, presentino un debito a titolo di contributi scaduti e non pagati maggiore di 10.000,00 e fino a 15.000,00 euro; - del 20% a favore di coloro i quali, alla data di adozione del provvedimento sanzionatorio, presentino un debito a titolo di contributi scaduti e non pagati maggiore di 15.000,00 e fino a 20.000,00 euro.</p> <p data-bbox="804 1471 1437 1632">Tale decurtazione viene applicata ad un solo ritardato pagamento dei contributi dovuti ai sensi degli artt. 4 e 5 del presente Regolamento, nell'intero arco temporale di iscrizione ad Inarcassa</p> <p data-bbox="804 1671 1002 1700">10.3 – Omissis</p> <p data-bbox="804 1738 1002 1767">10.4 - Omissis</p> <p data-bbox="804 1805 1002 1834">10.5 – Omissis</p> <p data-bbox="804 1872 1437 2069">10.6 - La mancata osservanza dei termini di pagamento dei contributi di cui agli articoli 4 e 5 del presente Regolamento, non comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo qualora il pagamento avvenga entro e non oltre il settimo giorno di calendario</p>

	successivo alla data di scadenza prevista
<p>Art. 13 - Ravvedimento operoso</p> <p>13.1 – Omissis</p> <p>13.2 - a) Ritardata presentazione della domanda di iscrizione. L'irregolarità può essere sanata mediante l'invio di dichiarazione resa al sensi di legge di possesso dei requisiti di iscrivibilità ed, entro 60 giorni dall' invio, il contestuale pagamento dei contributi evasi. Su tali importi vengono applicati gli interessi, e le sanzioni di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento, sono ridotte del 70 per cento</p> <p>13.3 - b) Omessa, ritardata o infedele dichiarazione L'irregolarità può essere sanata mediante l'invio di dichiarazione resa al sensi di legge riportante i corretti dati di dichiarazione ed, entro 60 giorni, il contestuale pagamento dei contributi evasi. Su tali importi vengono applicati gli interessi, e le sanzioni di cui all'art. 2 commi 3 e 4 del presente Regolamento sono ridotte del settanta per cento.</p> <p>13.4 c) Ritardato versamento della contribuzione L' irregolarità può essere sanata mediante il pagamento dei contributi evasi. Su tali importi vengono applicati gli interessi, e la sanzione di cui all' art. 10 comma 1 del presente Regolamento è ridotta del 70 per cento. Su istanza del richiedente, il versamento degli importi dovuti può essere rateizzato secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso il ravvedimento operoso si perfeziona con la formale accettazione del debito complessivo. Nel caso di mancato rispetto del piano di rateazione omesso versamento di almeno tre rate, ravvedimento operoso decade e INARCASSA procederà d' ufficio al recupero dell'intero debito con l'applicazione delle sanzioni in misura intera.</p>	<p>Art. 13 - Ravvedimento operoso</p> <p>13.1 – Omissis</p> <p>13.2 - a) Ritardata presentazione della domanda di iscrizione. L'irregolarità può essere sanata mediante l'invio di dichiarazione resa al sensi di legge di possesso dei requisiti di iscrivibilità e dal pagamento dei contributi evasi, interessi e sanzioni entro 60 giorni dal citato invio. Sui contributi evasi vengono applicati gli interessi di cui all'art. 10 comma 3 del presente Regolamento e le sanzioni di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento ridotte dell'85 per cento.</p> <p>13.3 - b) Omessa, ritardata o infedele dichiarazione L'irregolarità può essere sanata mediante l'invio di dichiarazione resa al sensi di legge riportante i corretti dati di dichiarazione e dal pagamento dei contributi evasi, interessi sanzioni entro 60 giorni dal citato invio. Sui contributi evasi vengono applicati gli interessi di cui all'art. 10 comma 3 del presente Regolamento e le sanzioni di cui all'art. commi 3 e 4 del presente Regolamento ridotte dell' 85 per cento.</p> <p>13.4 c) Ritardato versamento della contribuzione L'irregolarità può essere sanata mediante il pagamento dei contributi evasi, interessi e sanzioni. Sui contributi evasi vengono applicati gli interessi di cui all'art. 10 comma 3 del presente Regolamento e la sanzione di cui all' art. 10 comma 1 del presente Regolamento ridotta dell'85 per cento.</p> <p>13.5 Su istanza del richiedente, il versamento degli importi dovuti può essere rateizzato secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso le sanzioni di cui ai</p>

<p>Art. 14 – Accertamento con adesione</p> <p>14.1 – Omissis</p> <p>14.2 – Omissis</p> <p>Art. 14 - Accertamento con adesione</p> <p>14.1 – Omissis</p> <p>14.2 – Omissis</p> <p>14.3 - A seguito dell'adesione all'accertamento le sole sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo allo stesso sono ridotte con le seguenti modalità:</p> <p>a) in caso d'iscrizione d'ufficio, o di comunicazione di iscrिवibilità presentata in ritardo, le sanzioni di cui all'art. 1 commi 3 e del presente Regolamento sono ridotte del 30 per cento;</p> <p>b) in caso di omessa, ritardata o infedele dichiarazione la sanzione di cui all'art. 2 commi 3 e 4 del presente Regolamento è ridotta del 30 per cento;</p> <p>c) in caso di omesso o ritardato versamento contributivo, la sanzione di cui all'art. 10 comma 1 del presente Regolamento è ridotta del 30 per cento.</p> <p>14.4 – Omissis</p> <p>14.5 - Nel caso in cui l'associato non abbia commesso alcuna violazione nell'ultimo decennio, ovvero dalla data di iscrizione, se inferiore al decennio, le sanzioni previste per le violazioni di cui ai punti b) e c) del presente articolo sono ridotte, per la sola prima volta, del 70 per cento anziché del 30 per cento.</p> <p>14.6 - Su istanza del richiedente, il versamento degli importi dovuti può essere rateizzato secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso l'accertamento si</p>	<p>precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte del 70 per cento anziché dell'85 per cento. Il ravvedimento operoso si perfeziona con la formale accettazione del debito complessivo. Nel caso di mancato rispetto del piano di rateazione e omesso versamento di almeno tre rate, il ravvedimento operoso decade e INARCASSA procederà d'ufficio al recupero dell'intero debito con l'applicazione delle sanzioni in misura intera.</p> <p>Art. 14 – Accertamento con adesione</p> <p>14.1 – Omissis</p> <p>14.2 – Omissis</p> <p>Art. 14 - Accertamento con adesione</p> <p>14.1 – Omissis</p> <p>14.2 – Omissis</p> <p>14.3 - A seguito dell'adesione all'accertamento le sole sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo allo stesso sono ridotte con le seguenti modalità:</p> <p>a) in caso d'iscrizione d'ufficio, o di comunicazione di iscrिवibilità presentata in ritardo, le sanzioni di cui all'art. 1 commi 2 e 3 del presente Regolamento sono ridotte del 50 per cento;</p> <p>b) in caso di omessa, ritardata o infedele dichiarazione le sanzioni di cui all ' art. 2 commi 3 e 4 del presente Regolamento sono ridotte del 50 per cento;</p> <p>c) in caso di omesso o ritardato versamento contributivo, la sanzione di cui all'art. 10 comma 1 del presente Regolamento è ridotta del 50 per cento.</p> <p>14.4 – Omissis</p> <p>14.5 - Le sanzioni previste per le violazioni di cui ai punti b) e c) di cui al comma 3 del presente articolo sono ridotte:</p> <p>- del 70 per cento nel caso in cui l'associato non abbia commesso alcuna violazione nell'ultimo decennio;</p> <p>- dell'85 per cento nel caso in cui l'associato non abbia commesso alcuna violazione nell'ultimo ventennio.</p> <p>14.6 - Su istanza del richiedente, il versamento degli importi dovuti può essere rateizzato secondo le modalità deliberate dal Consiglio di</p>
---	--

<p>considera definito al momento della formale accettazione del debito complessivo. Nel caso di mancato rispetto del piano di rateazione e omesso versamento di almeno tre rate, l'accertamento con adesione decade e INARCASSA procederà d'ufficio al recupero dell'intero debito con l'applicazione delle sanzioni in misura intera.</p>	<p>Amministrazione. In caso di rateizzazione, le sanzioni di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma 3 sono ridotte del 30 per cento anziché del 50 per cento. L'accertamento si considera definito al momento della formale accettazione del debito complessivo. Nel caso di mancato rispetto del piano di rateazione e omesso versamento di almeno tre rate, l'accertamento con adesione decade e INARCASSA procederà d'ufficio al recupero dell'intero debito con l'applicazione delle sanzioni in misura intera.</p> <p>Art. 36 - Entrata in vigore del nuovo regime Sanzionatorio</p> <p>La nuova disciplina, introdotta con le modifiche agli articoli 10, 13 e 14 del presente Regolamento, è applicata agli inadempimenti posti in essere a far data dall'approvazione da parte dei Ministeri vigilanti ex art. 3, comma secondo, del d. lgs. n. 509/1994.</p>
--	--

Sostegno alla professione

Il successivo punto all'ordine del giorno riguarda la proposta di prevedere, utilizzando i proventi derivanti dalle sanzioni, forme di sostegno alla professione in risposta alla crisi che il nostro settore sta attraversando. Si mette al voto quindi l'inserimento del comma aggiuntivo g) all'art. 3.4 dello Statuto:

Art. 3.4

Altre forme di assistenza possono essere:

- *g) le forme di sostegno volte a far fronte a situazioni di bisogno effettivo, in relazione a difficoltà contingenti e connesse all'esercizio della libera professione.*

Il testo come si vede è molto generico, andrà poi meglio definito con regolamenti attuativi da emanare successivamente. L'Assemblea approva.

Voto elettronico

Viene ora discussa la modifica della **modalità di votazione per l'elezione dei Delegati da cartacea a elettronica**. Il Presidente spiega i vantaggi conseguenti all'istituzione della votazione elettronica dal sito di Inarcassa in alternativa a quella tradizionale cartacea per corrispondenza con i seggi presso i Notai dei vari capoluoghi. I vantaggi di velocità e comodità di voto per gli iscritti sono evidenti, ulteriore vantaggio è l'economicità per Inarcassa rispetto all'attuale sistema (da 2 milioni a 100.000 €). Seguono vari interventi a favore e contro questa modalità di voto. L'Assemblea si esprime a favore e quindi apre la strada alla modifica del relativo Regolamento ed allo studio approfondito del sistema on-line.